

L'Ufficio di Presidenza dell'ANCI, allargato ai Sindaci dei Comuni capoluogo ed ai Presidenti ANCI regionali, nella seduta del 21 ottobre 2014,

#### PREMESSO

che con Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 è stato approvato il Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

che tale Testo Unico introduce la figura dell'abuso d'ufficio (art. 323 del codice penale) fra i reati che comportano l'incandidabilità alle cariche elettive regionali e di amministrazione locale per i condannati con sentenza definitiva, ovvero la decadenza dalla carica ove tale sentenza definitiva intervenga in corso di mandato e la sospensione temporanea della carica, ove in corso di mandato intervenga una sentenza non definitiva;

che detta innovazione appare eccedente rispetto ai principi e a i criteri direttivi contenuti nella legge delega n. 190/2012, che aveva demandato al Governo l'approvazione di un Testo Unico ricognitivo del regime sanzionatorio previgente, con facoltà d'integrazione per i soli reati di grave allarme sociale;

che tale previsione accentua in modo illogico ed abnorme il regime sanzionatorio a carico degli amministratori locali, considerata anche l'automatica sospensione della carica per 18 mesi, per effetto di sentenza relativa al solo primo grado di giudizio;

che, in via più generale, l'attuale quadro normativo presenta una palese ed immotivata disparità fra il regime sanzionatorio applicabile alle cariche amministrative locali ed il diverso regime sanzionatorio previsto per le cariche parlamentari, per le quali i reati contemplati sono di primaria gravità (ovviamente non rientrandovi l'abuso d'ufficio) e comportano limitazioni alla candidabilità o al mantenimento della carica solo a seguito della sentenza definitiva di condanna;

#### INVITA

il Governo ed i gruppi parlamentari ad assumere le opportune iniziative, per quanto riferito alle rispettive funzioni:

- 1) per riaprire una riflessione sulle cause d'incandidabilità, sospensione e decadenza dalle cariche elettive, previste dal Decreto Legislativo n. 235/2012, come peraltro richiesto nel corso dell'iter di approvazione del disegno di legge recante "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- 2) per l'affermazione del principio di presunzione d'innocenza fino alla sentenza di condanna definitiva (art. 27 della Costituzione) quale riferimento cardine e di civiltà giuridica cui deve essere uniformato anche il regime sanzionatorio delle cariche elettive amministrative, fatta eccezione per i reati di mafia ed associazione a delinquere.